

TRIBUNALE DI LATINA

RICORSO EX ART. 6 e 7 D.L. 118/2021

Nell'interesse di: **VERDEORO S.r.l.** con sede legale in Priverno (LT), Località Pruneto, CAP 04015, C.F. e P. IVA n. 01569290594 (nel seguito anche la "*Società*"), Numero REA LT-97626, in persona dell'amministratore, nonché legale rappresentante dell'impresa, Sig. Luigi Mantuano, nato a Priverno (LT), il 17 dicembre 1960 ed ivi domiciliato, alla Via Traversa III Fontana Vecchia n. 4, C.F. MNT LGU 60T17 G698F, rappresentata e difesa, nella presente procedura, giusto mandato in calce, dall'avv. Fabrizia De Nigris, (C.F.: DNG FRZ 73M44 A783A; PEC: fabriziadenigris@pec.studioporcaro.it;) elettivamente domiciliata presso lo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati in Benevento, Via Vittime di Nassiriya n. 1, ed assistita, per quanto di loro competenza, dai dottori commercialisti Mario Porcaro (CF: PRC MRA 55A02 A783X; PEC: mario.porcaro@pec.commercialisti.it) ed Andrea Porcaro (CF: PRC NDR 80C04 A783X, PEC: andrea.porcaro@pec.commercialisti.it;

Sommario

1. PREMESSA
2. LA SOCIETA'
 - 2.1 Cenni Storici
 - 2.2 Configurazione sociale e Governance



3. CAUSE DELLA CRISI

3.1 Il settore di riferimento e le conseguenze del conflitto Russia-Ucraina

3.2 Crisi specifica dell'istante

4. LE LINEE GUIDA PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI

5. LA RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE

5.1 La notifica della fissazione di udienza

1. PREMESSA

In data 20 aprile 2022 Verdeoro S.r.l. ha depositato, presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, un'istanza per la nomina di un esperto indipendente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e ss. D.L. 118/2021 (alleg. n. 1)

In tale contesto, la Società istante, al fine di condurre agevolmente le trattative con i propri creditori e, così, raggiungere con i medesimi un accordo finalizzato alla risoluzione della crisi d'impresa, ha richiesto l'adozione delle misure protettive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 1, D.L. 118/2021;

Nelle more, la Camera di Commercio ha nominato l'avv. Luca Gratteri di Roma quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 118/2021. L'Esperto ha accettato l'incarico in data 29 aprile 2022 (alleg. n. 2) e la Camera di Commercio ha provveduto alla pubblicazione dell'istanza per la richiesta delle misure protettive in data 2 maggio 2022, dando atto della nomina e dell'avvenuta accettazione da parte dell'esperto (alleg. n. 3, pag. 5)

E' interesse della società istante ottenere la conferma delle richieste Misure Protettive per tutta la durata della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e, a tal fine, si rappresentano le cause della crisi, le prospettive di risanamento ed il contesto di eccezionalità dell' incremento esponenziale dei prezzi delle materie prime/prodotti finiti, che, presumibilmente, al termine del conflitto tra Russia e Ucraina, anche se non nell'immediato, ritornerà alla normalità.

Verdeoro S.r.l., in data 18.12.2020 ha presentato proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo in continuità ex art. 186-bis L.F (previo deposito in data 19 giugno 2020, di ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.) ed in data 25 gennaio 2021, l'Ecc.mo Collegio ha dichiarato l'apertura della procedura.



A causa della mancata approvazione della proposta da parte dei creditori (che avevano espresso voto favorevole nella misura del 47% circa dei crediti ammessi al voto), la suddetta procedura, in data 14 febbraio 2022, è stata dichiarata estinta.

2. LA SOCIETA'

2.1 Cenni Storici

La Verdeoro S.r.l., riconducibile alla famiglia Mantuano, inizia la sua attività agli albori del 1900 commercializzando l'olio ottenuto dai suoi oliveti. Angelo Mantuano è stato pioniere del commercio locale privernese, conquistando la stima e la fiducia dei consumatori locali, nonostante l'affanno di un'epoca dominata da guerre e carestia. Successivamente alla sua morte, i figli presero le redini di un patrimonio umano già vasto, e cominciarono ad avviare un processo di industrializzazione della propria attività.

Verso la metà degli anni '80 l'azienda, pur mantenendo vive le tradizioni ed i principi fondamentali della conduzione a carattere familiare, assunse sempre più i connotati dell'industria e finalizzò le proprie risorse alla ricerca della qualità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, cogliendo l'opportunità data dal vasto consumo del prodotto in Italia e all'estero. Seguì così tutta l'evoluzione del settore e proprio sotto la spinta dello sviluppo dei volumi e della globalizzazione dei mercati, Verdeoro diventa una delle aziende leader nel centro Italia in termini di produttività e di nuove tecnologie nel settore Olio di Oliva.

In azienda si segue e si massimizza la specializzazione di un esclusivo know-how, che oggi rappresenta uno dei principali elementi di forza e permette di essere sempre in grado di offrire l'Extra Vergine più adatto ad ogni singola esigenza di gusto. In questo contesto nascono gli ormai famosi oli aromatizzati Mantuano, che con i migliori oli extra vergine di oliva insieme agli aromi più pregiati, costituiscono un valore aggiunto nell'ambito della produzione dell'azienda e soddisfano le esigenze di un pubblico raffinato che vuole per sé i sapori più caratteristici della cucina italiana.

Negli ultimi anni la forte domanda ed i positivi risultati aziendali hanno permesso di incrementare la produzione tanto da raggiungere un notevole spessore internazionale,



sviluppando relazioni con molti Stati esteri in cui i prodotti sono apprezzati per le tipiche e pure qualità organolettiche e sono supportati da un'attenta gestione del servizio.

L'obiettivo della famiglia Mantuano è che l'impegno e lo sforzo che essi attuano da circa cento anni contribuiscano a tener alto nel mondo lo standard qualitativo dei prodotti alimentari italiani.

Principali Mercati di Esportazione:

America Settentrionale e Centrale

Canada, USA

America Meridionale


Brasile

Asia e Medio Oriente

Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, India, Singapore, Sud Korea

Europa

Austria, Belgio, Bosnia ed Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Russia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svezia, Ucraina, UK, Ungheria.



Qualità e Certificazioni



Verdeoro esercita un attento e rigoroso controllo sulla filiera produttiva per garantire i più elevati standard qualitativi e di sicurezza alimentare. L'azienda è certificata secondo gli Standard di Qualità **BRC-Global Standard for Food Safety, IFS International Food Standard e HACCP**; inoltre ha conseguito le certificazioni di prodotto **Kosher (OU), Gost** ed **ICEA** per il biologico.

L'azienda riesce a combinare oggi tradizione ed innovazione, avvalendosi delle moderne tecnologie e allo stesso tempo conservando la passione per i prodotti di qualità dal sapore genuino della tradizione italiana.

Attraverso il *panel* interno di assaggiatori, l'azienda ricerca il desiderato equilibrio delle miscele ottenibile grazie al connubio delle migliori partite di Olio Extra Vergine di Oliva con la comprovata esperienza degli assaggiatori.

Con la creazione di differenti *blend* da diverse *cultivar* è in grado di poter rispondere alle esigenze di ogni cliente.

L'azienda esegue i controlli necessari volti a garantire la conformità dei prodotti avvalendosi anche di collaborazioni con alcuni tra i più prestigiosi laboratori italiani ed esteri riconosciuti a livello internazionale.

Soluzioni di Packaging

Grazie alla disponibilità di una vasta gamma di soluzioni di confezionamento ed alla flessibilità nella realizzazione di Private Labels, l'Azienda è in grado di fornire prodotti personalizzati in base alle esigenze del cliente.

Verdeoro è una delle poche aziende del settore a vantare delle linee di produzione completamente automatizzate per il confezionamento di lattine rettangolari personalizzabili dai più piccoli formati: 175 ml – 200 ml – 250 ml – 400 ml – 500 ml – 1 Lt, fino ai più grandi: 3 Lt – 3,785 Lt – 4 Lt – 5 Lt.

Grazie all'ampia capacità produttiva, è in grado di offrire inoltre molteplici tipologie di bottiglie in vetro da 1 Lt – 750 ml – 500 ml – 250 ml, e formati in PET dal 250 ml al 20 Lt.

In aggiunta ai formati sopracitati, è altrettanto possibile fornire Oli sfusi in fusti da 216 Lt, Flexitank da 21000 Lt e Tote da 1000 Lt.



Mission Aziendale

La vera forza dell'azienda affonda le proprie radici nell'amore verso i prodotti e nella dedizione per il lavoro che ogni giorno spingono al miglioramento. Distribuire prodotti di qualità certificata, trovando sempre il giusto compromesso di prezzo con i *trend* di mercato, significa condividere un tesoro, quel tesoro che il Mediterraneo ci ha regalato.

Key Advantage Points Verdeoro:

- disponibilità di materia prima e soluzioni di confezionamento
- rapidità di realizzazione ed approntamento degli ordini
- efficienza produttiva
- controllo qualitativo
- attento customer service
- innovazione tecnologica
- personalizzazione dell'offerta
- flessibilità nella realizzazione del prodotto
- soluzioni per ogni esigenza

2.2 Configurazione Sociale e Governance

Il Capitale sociale, interamente versato, è pari ad **Euro 405.000,00**. La compagine societaria è così composta:

Socio	Quota sociale (Valore nominale in Euro)	%
Mantuano Maurizio	€ 202.500,00	50%
Di Palma Linda	€ 202.500,00	50%
Totale	405.000,00	100,00 %

La Società è gestita dall' Amministratore Unico, Sig. Luigi Mantuano ed è soggetta a vigilanza del Revisore Unico.



3.CAUSE DELLA CRISI

3.1 Il settore di riferimento e le conseguenze del conflitto Russia - Ucraina

Il settore dell'olio sta attraversando un periodo storico molto difficile.

Inflazione, problemi a trovare materiale, gli effetti della guerra in Ucraina. Sono tempi difficili anche per i produttori del settore oleicolo costretti a fare i conti con dinamiche che si imbattono nel presente e nel futuro immediato¹. Si tratta d'altronde di un mercato molto volatile con difficoltà di reperimento di alcune materie prime necessarie per l'imbottigliamento e il confezionamento dei prodotti. Questo è il caso di vetro e alluminio, materiali che gli effetti del conflitto hanno fatto diventare rari. Prima del blocco legato alla crisi bellica, infatti, l'80% delle bottiglie di vetro utilizzate dai produttori di olio in Italia arrivava dall'Ucraina. La guerra russo-ucraina sta influenzando molto anche il mercato degli oli vegetali, con la scarsa disponibilità dell'olio di girasole che sta facendo schizzare le vendite, ma anche i prezzi, degli oli alternativi, in primis gli oli di oliva. Scenari che sono emersi dalla tavola rotonda "Il mercato dell'olio di oliva tra Covid e mercato" a "Sol&Agrifood", a Verona. Gli oli di oliva stanno vivendo un vero e proprio boom, con prezzi all'ingrosso dell'olio di sansa e di oliva che hanno superato rispettivamente i 3,5 euro ed i 4 euro al kg. Non mancano le sorprese. In queste settimane, infatti, si è arrivati al paradosso che l'olio di oliva costi di più del top di gamma. Infatti l'olio extra vergine di oliva spagnolo mantiene quotazioni di 3,4 euro/kg, che salgono a 3,8 euro/kg per la migliore qualità. Il prezzo dell'olio extravergine di oliva italiano invece supera di un euro al chilo quello spagnolo, la tradizionale qualità della produzione nazionale viene premiata.

"A inizio marzo la Spagna disponeva di una giacenza di oli di oliva di oltre 1,3 milioni di tonnellate - ha affermato Claudio Vignoli, consulente internazionale d'olio di oliva - quantità sufficiente a coprire le esigenze delle famiglie europee e dell'industria

¹Fonte: <https://winenews.it/la-guerra-in-ucraina-e-il-paradosso-dellolio-quello-di-oliva-costa-piu-dellestravergine>



alimentare". Un'occasione, vista l'abbondanza, per utilizzare l'olio extra vergine anche per cucinare e friggere, pratiche dove sovente questo prodotto viene "razionalizzato" visto il suo valore economico. Anche il Covid ha cambiato le abitudini di consumo, con una nuova attenzione per la provenienza e la qualità del prodotto scelto e l'asticella si è spostata verso l'alto. Tra la fine di febbraio e marzo la guerra russo-ucraina ha aumentato le vendite nella grande distribuzione, dove le bottiglie hanno iniziato a sparire dagli scaffali. Le dispense degli italiani si sono riempite di olio tanto che, prevede Vignoli, "Potremmo avere un mese di aprile con livelli di vendita bassi nella gdo".

Olio nell'occhio del ciclone a seguito del conflitto fra Russia e Ucraina con aumenti di quello di girasole che a catena si tirano dietro rincari anche dell'olio d'oliva.² Dallo scoppio della guerra l'olio di semi di girasole ha subito un'impennata di prezzo perché l'Ucraina è il principale produttore di semi e olio di girasole, un bene fondamentale sia per l'industria alimentare che per la zootecnia. Il sostanziale monopolio ucraino ha portato i prezzi da poco più di un euro al litro (questo si pagava a gennaio) a sfiorare i 3 euro: la merce è bloccata sulle navi nel Mar Nero. Questo ha comportato un effetto a catena che ha spinto al rialzo anche il prezzo degli altri oli (l'olio d'oliva è quotato ad oltre 3,6 euro con un rincaro del 7,6% rispetto al periodo precedente il conflitto).

3.2 Crisi specifica dell'istante

La crisi di Verdeoro è sostanzialmente riconducibile alla forte contrazione della produzione di olio d'oliva in Italia nel 2018/2019 che, tra l'altro, ha determinato nuovi assetti sul mercato dei prezzi della materia prima, e di conseguenza sui prezzi al pubblico del prodotto finito.

Il delta sui prezzi d'acquisto e di vendita tra il 2017/2018 e il 2018/2019 hanno avuto ripercussioni per la Verdeoro S.r.l. non tanto sui volumi di scambio, bensì sui corrispondenti valori di fatturato, che è passato dai quasi 24 milioni del 2017 ai poco più di 16 del 2018, fino agli attuali 9,5 milioni del 2021.

Tale contrazione, pari pressoché ad 1/3, corrisponde allo stesso trend osservato sul mercato dei prezzi, e trova un'ulteriore ratio nella risoluzione di un importante contratto

² <https://www.gdonews.it>



di distribuzione con un grande interlocutore tedesco, HMF, con cui nel 2017 sono stati generati volumi per oltre 5 milioni e nel 2018 per poco più di un milione.

Nel 2018 la spiccata propensione verso l'estero è stata ampiamente confermata, con una presenza significativa in Europa, Asia e Nord America. Al contrario, il mercato italiano è stato più altalenante, stanti i "disordini" citati tra il costo della materia prima italiana e non. Nello specifico, si è lavorato meno con gli operatori della distribuzione e della grande distribuzione organizzata, a vantaggio di soggetti più piccoli.

L'incertezza del settore ha fatto sentire più prepotentemente i suoi effetti a partire da ottobre 2018, con i grandi operatori "in finestra", in attesa di nuove determinazioni sui prezzi e quindi senza una pianificazione degli ordini e con campagne acquisti inesistenti.

Tale circostanza è proseguita fino a fine marzo del 2019, in cui il mercato è stato pressoché immobile con prospettive di difficile interpretazione. Le promozioni al pubblico hanno raggiunto prezzi di vendita mai registrati in passato, chiaro sintomo di stock importanti di rimanenze in capo a tali operatori.

Il 2019 si è mantenuto sempre su volumi non in grado di generare quel surplus necessario per la piena copertura dei costi di struttura, e già in corso d'anno si sono perfezionate operazioni bonarie di consolidamento di alcune esposizioni bancarie, in particolare in capo ad Unicredit, MPS, BPLazio.

Non da ultimo, a come a tutti noto, l'emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto finanziaria ed economica derivante dal Covid-19, ha avuto origine nei Paesi asiatici in tempi non ancora sospetti per il continente Europa, determinando una situazione di stallo economico (e di conseguente insolvenza finanziaria) già a partire da novembre 2019. Diverse partite con destinazione Cina, Corea, Giappone, mercati che la Società serve comunemente, hanno registrato pesanti conseguenze. La Verdeoro, oggi, ancora non è operativa per importanti Clienti con cui sono "collassati" gli ordini (con la sola Cina produciamo mediamente 2,2 mln. di fatturato l'anno).

A questo si è sommato, sempre verso la fine del 2019, un irrigidimento del mercato anche su corridoi più vicini, unitamente al blocco delle importazioni da parte degli USA per



motivi prima legati a scelte governative protezionistiche, poi via via alle preoccupazioni derivanti dagli altri mercati e collegati altresì al Coronavirus.

Da qui la necessità di ricorrere alla procedura di concordato preventivo in continuità che, come accennato, era stata aperta dal Tribunale di Latina ed in merito alla quale il Commissario Giudiziale, Avv. Giuseppe Pedrizzi, aveva espresso un giudizio positivo nella Relazione ex art. 172 L.F. così sintetizzato:

“Considerato che:

- gli elementi di criticità evidenziati nel precedente paragrafo non appaiono di gravità

tale da pregiudicare in senso assoluto la fattibilità del Piano, che appare plausibile ed adeguatamente definito;

- che in particolare risulta plausibile che il verificarsi delle assunzioni industriali, economiche e finanziarie prospettate dalla Società ed asseverate dall'Attestatore ex art. 161 comma 3 LF, possa consentire di conseguire le risorse finanziarie necessarie per far fronte all'onere concordatario con le proposte modalità.”

Del medesimo avviso, il professionista ex art. 161, co. III L.F., che, nella relazione allegata alla proposta di concordato, si era così espresso: *“ lo scrivente ritiene comunque che vi siano tutti gli elementi per attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento presentato da VERDEORO Srl contenuto nella proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 160 L.F.; ciò consentendo peraltro l'assorbimento dell'intero deficit patrimoniale che la società aveva prima dell'ammissione alla procedura” “Quanto alla convenienza, per il ceto creditorio, della proposta concordataria rispetto alle prospettive di soddisfacimento che potrebbe offrire una procedura fallimentare, lo scrivente ha dettagliatamente indicato al paragrafo 11 le motivazioni che dovrebbero far propendere per la scelta della procedura concordataria.”*



Recentemente, poi, le conseguenze dell'invasione russa in Ucraina hanno raggiunto anche il settore agroalimentare, la cui filiera è in difficoltà già da vari mesi a causa di un generalizzato aumento dei prezzi delle materie prime alimentari.

In ogni caso, il *management* Verdeoro, confida, utilizzando il nuovo strumento giuridico della composizione negoziata, nella possibilità di risolvere la crisi, attraverso un piano industriale di rilancio che miri, soprattutto, a proteggere il *know how* acquisito.

4. LE LINEE GUIDA PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI.

Il piano prevederà, in sintesi, attraverso una delle alternative previste dall'art. 11, D.L. 118/2021, il pagamento in misura integrale e/o stralciata di tutti i creditori antecedenti l'accesso alla procedura di composizione negoziata attraverso la prosecuzione diretta dell'attività d'impresa da parte di Verdeoro Srl e la destinazione delle somme generate dalla prosecuzione dell'attività nell'arco temporale presumibilmente di 5 anni.

E' in fase di aggiornamento il piano industriale già allegato alla domanda di concordato preventivo in continuità con l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

Rispetto al precedente tentativo di risoluzione della crisi, è prevista, nell'immediato, la ricerca, da parte di Verdeoro, di uno o più partner industriali/commerciali (non finanziari) nel settore agroalimentare che, attraverso la propria rete commerciale, integrando la produzione con l'utilizzo dell'olio prodotto da Verdeoro, consentiranno a quest'ultima di sviluppare il *business* in aree di mercato ove non è presente.

Il progetto di *partnership* è stato già avviato ed è previsto, a breve, un primo incontro con una storica azienda Veronese che produce, tra l'altro, anche sottoli.

In estremo subordine, in caso di esito sfavorevole del tentativo di composizione negoziata della crisi, Verdeoro potrà proporre domanda di concordato semplificato del patrimonio



prevedendo la cessione dell'azienda in continuità e preservando il valore dell'avviamento ed i livelli occupazionali.

Nel formulare l'offerta di pagamento ai creditori si terrà presumibilmente conto delle prelazioni di cui gli stessi beneficiano, come accertato durante la redazione della domanda completa di concordato preventivo.

5. LA RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE.

Tenuto conto che è intervenuta, in data 29 aprile 2022, l'accettazione della nomina dell'esperto indipendente³, è intenzione della società istante ottenere la conferma delle misure protettive, di cui all'art. 7 D.L. 118/21, già richieste in sede di istanza di nomina dell'esperto indipendente⁴.

Specificamente, le misure protettive di cui all'art. 5 D.L. 118/21 presentano un contenuto atipico, nel senso che l'imprenditore può ben chiedere l'adozione, e poi la conferma innanzi al Tribunale competente, di strumenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già previsti ordinariamente nelle procedure concorsuali minori, dovendosi considerare, nel novero delle misure protettive come definite dal Codice della Crisi e dell'insolvenza (definizione alla quale lo stesso legislatore fa riferimento), tutte quelle che genericamente sono dirette ad evitare azioni dei creditori che possono pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per il superamento della crisi⁵.

In tale contesto, posto che l'effetto cautelare sospensivo è automatico ed è ricollegato alla mera formulazione della domanda di nomina dell'esperto o alla richiesta delle sole misure (se successiva), per il tramite della piattaforma telematica della camera di commercio ⁶, quello riservato al giudice è un *"intervento di stabilizzazione"*, che *"presuppone logicamente*

3 Trib. Roma, 27 dicembre 2021, Trib. Firenze, 29 dicembre 2021 e Trib. Brescia, 2 dicembre 2021, tutte in www.dirittodellacrisi.it.

4 Baccaglini e F. De Santis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali, in www.dirittodellacrisi.it, 12 ottobre 2021

5 F. Platania, Composizione negoziata: misure protettive e cautelari e sospensione degli obblighi ex artt. 2446 e 2447 c.c., in www.ilfallimentarista.it, 7 ottobre 2021, il quale evidenzia anche la limitata autotutela per i creditori, che, ancorché interessati dalle misure protettive, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

6 L. Panzani, Il D.L. "Pagni" ovvero la lezione (positiva) del covid, in www.dirittodellacrisi.it, 25 agosto 2021.



che un qualche effetto protettivo si sia già concretamente sprigionato, non ricorrendo alcunché, diversamente, né da confermare né da modificare”, per il cui esercizio è necessaria la “collaborazione dell’imprenditore il quale, depositando sollecitamente tutta la documentazione di cui all’art. 7, deve porre il giudice nella condizione di poter deliberare sin da subito la serietà del percorso di trattative iniziato oltretutto l’idoneità delle misure e dei provvedimenti richiesti a garantirne il regolare corso senza eccessivi sacrifici per i creditori: dacché, l’incompleta produzione dei documenti richiesti dovrebbe produrre l’immediato arresto in rito del procedimento di conferma o modifica”⁷.

Quindi, al fine di evitare possibili abusi⁸, il Tribunale, nell’ambito della decisione sulla conferma e/o modifica delle misure protettive, è tenuto a compiere una sorta di giudizio di “fattibilità”, verificando se, dalla documentazione depositata, emerga la realizzabilità (o meno) dell’esperimento negoziale e la relativa adeguatezza a raggiungere gli obiettivi prefissati⁹. Dunque, dal corredo informativo esposto dalla società istante, nonché dalla documentazione che si versa in atti (tra gli altri, i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco dei creditori, il piano finanziario per i successivi sei mesi)¹⁰, dalle conclusioni del Commissario Giudiziale e del professionista ex art. 161, co 3, l. fall. (nella precedente procedura) emerge in modo chiaro la sussistenza di una reale ipotesi di risanamento per Verdeoro.

Posto che nei confronti della società istante pende procedimento per la dichiarazione di fallimento iscritto innanzi codesto Tribunale al N.R.G 31/22, con prima udienza fissata per il giorno 14 giugno 2022, l’adozione delle misure protettive di cui si richiede la conferma consentirebbero, da un lato, di “cristallizzare” il patrimonio del debitore, rendendolo insensibile alle iniziative esecutive di terzi, e, dall’altro, consentirebbero a detto debitore di condurre le trattative senza doversi preoccupare delle attività di “disturbo”

7 Trib. Brescia 2 dicembre 2021, in www.dirittodellacrisi.it.

8 F. De Santis, Le misure protettive e cautelari nella soluzione negoziata della crisi d’impresa, in *Fall.*, 2021, p. 1546 ss.

9 F. De Santis, Istanza di conferma delle misure protettive e coeva pendenza delle procedure giudiziali pattizie: primi rompicapi interpretativi (osservazioni a margine di Trib. Brescia 2 dicembre 2021), in www.dirittodellacrisi.it, 17 dicembre 2021.

10 G. Donnici, Uno sguardo d’insieme sulle misure protettive, cautelari e premiali previste dal decreto legge 118/2021, in www.ilfallimentarista.it, 11 novembre 2021.



eventualmente poste in essere da parte di soggetti terzi¹¹, interessati ad ottenere il particolare soddisfacimento delle proprie ragioni di credito¹².

Pertanto, si chiede al Tribunale di Latina che venga disposto il divieto:

- (i) ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4 D.L. 118/21),
- (ii) ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- (iii) ed alle controparti di risolvere i contratti in essere che siano funzionali alla continuità.

Inoltre, Verdeoro S.r.l. chiede che (iv) dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei loro confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Infine, si chiede al Tribunale di adottare gli ulteriori provvedimenti "protettivi" necessari a condurre a termine le trattative, quale (v) il divieto di emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento, e (vi) l'inibitoria della operatività di clausole negoziali che abilitino il contraente in *bonis* a provocare la risoluzione o comunque la cessazione degli effetti dei contratti funzionali al percorso di risanamento con condotte che possano ostacolare le trattative e il raggiungimento di un accordo, con grave e irreparabile pregiudizio per i creditori.

¹¹ Secondo Trib. Palermo, 29 novembre 2021, in www.ilfallimestarista.it, "la preclusione alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento scatta unicamente quando l'imprenditore abbia chiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio, e, segnatamente, dal giorno della pubblicazione nel Registro delle imprese dell'istanza stessa nonché dell'accettazione da parte dell'esperto e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata".

¹² Le trattative nell'ambito della composizione negoziata, infatti, sono volte alla ricerca di una soluzione di risanamento. A tal fine, l'esperto deve agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. Cfr. Relazione Illustrativa al D.L. 118/2021, sub commento art. 2.



5.1 La notifica della fissazione di udienza.

Considerato l'alto numero di creditori potenzialmente interessati dalle sopra enucleate misure protettive, si chiede che il Tribunale disponga, ex art. 151 c.p.c., che il decreto di fissazione udienza di cui al paragrafo 3 dell'art. 7 del DL 118, venga notificato mediante pubblicazione sul sito di Verdeoro S.r.l. <http://verdeorosrl.it> nonché sul sito della presente procedura: <https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>

In subordine, atteso che le misure protettive richieste hanno carattere generale e non riguardano determinati soggetti, si chiede che l'istante sia autorizzato ad effettuare la suddetta notifica nei confronti dei soli creditori che hanno promosso azioni esecutive o cautelari o depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Tutto ciò premesso e considerato Verdeoro S.r.l., come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale di voler, previa fissazione dell'udienza, adottare le misure protettive descritte in narrativa per un tempo di 120 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia, e in particolare di voler:

- a) disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4 D.L. 118/21);
- b) disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- c) disporre il divieto alle controparti di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali alla continuità;
- d) prevedere che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei loro confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della



società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile;

e) disporre il divieto di emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento;

f) emettere entro il termine perentorio di cui all'art. 7, co. 3, del DL 118/2021 di 10 giorni dall'iscrizione a ruolo provvedimento di fissazione udienza;

g) disporre, ex art. 151 c.p.c., che il decreto di fissazione udienza di cui al paragrafo 3 dell'art. 7 del DL 118, venga notificato mediante pubblicazione sul sito di Verdeoro S.r.l.

<http://verdeorosrl.it> nonché sul sito della presente procedura <https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>

con espressa riserva di chiedere, ulteriori provvedimenti volti a rendere inefficaci le intervenute dichiarazioni di risoluzione dei soli contratti, che verranno analiticamente individuati, essenziali alla continuità.

Unitamente alla presente istanza, si trasmette la documentazione prescritta dall' art. 7 D.L. 118/21 sotto elencata.

Allegati

1. Istanza nomina esperto indipendente
2. Accettazione esperto indipendente
3. Visura Verdeoro S.r.l.
4. Bilanci Verdeoro 2020 – 2019 – 2018
5. Situazione patrimoniali e finanziarie della Verdeoro al 28 febbraio ed al 31 marzo 2022
6. Elenco creditori Verdeoro con indicazione dei primi dieci per ammontare e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata
7. Piano finanziario per i successivi sei mesi e prospetto delle iniziative di carattere industriale che si intendono adottare
8. Autocertificazione sulla possibilità di risanare la Società
9. Nominativo dell'esperto nominato con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed il contributo dovuto è calcolato nella misura fissa pari ad € 98,00.

* * *

Si resta a disposizione del Tribunale per quanto possa occorrere.



Con osservanza

Priverno - Benevento, 2 maggio 2022

Verdeoro S.r.l.

Luigi Mantuano

Avv. Fabrizia De Nigris

Dott. Mario Porcaro

Dott. Andrea Porcaro

